Non è soggetta a limitazioni la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture non è necessario il permesso di costruire da parte del Comune.

Impianti produttivi
Nelle Zone E1 non sono consentiti insediamenti produttivi ne' impianti artigianali di servizio all'agricoltura.

ART. X.6 - E2 ZONE AGRICOLE NORMALI

(c1) La sottozona E2 è destinata ad attività agricole normali ed in essa il PRG si attua con intervento urbanistico diretto. Nei casi di nuova edificazione, e nei casi in cui è ammessa la demolizione e ricostruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti, si applicano i seguenti indici e parametri:

Abitazioni agricole
- Lotto minimo 10.000 mq.
- Volume massimo mc. 800
- Indice di Fabbricabilità territoriale (Ft) = 0,03 mc/mq
- Vl = 0,5
- H max = m 7,50
- Distanza minima dalle strade comunali = m 20
- Distanza minima dai confini di zona e di proprietà = m 5

Manufatti connessi alla conduzione del fondo
- Lotto minimo 3.000 mq.
- Superficie massima mq. 450
- Indice di utilizzazione territoriale (Uf) = 0,015 mq/Ha
- Vl = 0,5
- H max = m 7,50
- Distanza minima dalle strade comunali = ml 20
- Distanza minima dai confini di zona e di proprietà = ml 5
- Distanza minima dalle abitazioni = ml 10

Per quanto riguarda i manufatti connessi alla conduzione del fondo , (ricoveri per attrezzi, silos, fienili, serbatoi idrici, depositi, etc.) sono ammessi, nelle zone "E2" , indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale.
Non è soggetta a limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessun permesso di costruire da parte del Comune.

Impianti produttivi
- Unità minima aziendale 50.000 mq.
- Superficie minima di pertinenza 10.000 mq
- Superficie massima impianto = ¼ del lotto di pertinenza dell'impianto
- H max = m 7,5017
- Parcheggi : non inferiori al 10% della Sc
- Distanza minima dalle strade comunali = ml 50
- Distanza minima dai confini di proprietà = ml 20
- Distanza tra fabbricati = ml 20

Gli allevamenti e i ricoveri di animali e le relative concimaie superiori ai dieci capi o con Su superiore a 150 mq [18], dovranno osservare una distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti, non inferiore a metri 300. Tale distanza sarà da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria. Si dovranno

17 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono prescritte limitazioni)
18 (art X.2 comma c2 punto "c")